



CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Art. 6 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale)

Nominativo

1. Il nominativo, di cui all'art. 139 del codice, e' formato dalla lettera I (nona lettera dell'alfabeto) cui puo' seguire una seconda lettera, seguita da una singola cifra legata alla regione di appartenenza e da un gruppo di lettere. Il direttore generale per le attivita' territoriali, qualora venga accertato il possibile esaurimento dei nominativi disponibili sulla base delle modalita' di assegnazione e gestione protempore vigenti, puo' rideterminare le predette modalita' a tal fine utilizzando non piu' di 7 caratteri complessivi.
2. Il nominativo di cui al comma 1 e' assegnato:
 - a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
 - b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli 143 e 144 del codice.

Versione in vigore dal 6 aprile 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 35

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle comunicazioni elettroniche
Estremi	Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
Partizione	Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-delle-comunicazioni-elettroniche/allegato-n-26-adequamento-normativa-radioamatoriale-art-6->



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

nominativo